

TI_GERICHTE 11.2022.173 vom 13. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.173_d20180713

FR: TI_GERICHTE 11.2022.173 du 13 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2022.173 del 13 luglio 2018

Regeste

Modifica di sentenza di divorzio: custodia alternata

Erwägungen

E. 1

La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019 consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere pretese pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la modalità di custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata ai patrocinatori dell'attore il 19 ottobre 2022 (tracciamento n. _____._____._____, agli atti). Introdotto il 18 novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

Dal profilo formale AP1 rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto una violazione del diritto alla prova codificato all'art. 152 CPC. Egli lamenta la mancata assunzione dei mezzi di prova da lui offerti, tanto più pertinenti alla luce delle conclusioni formulate dalla delegata all'ascolto T_____ N_____ F_____ di approfondire diversi aspetti, così come l'assenza di una motivazione sul diniego. A suo dire, le prove offerte sono atte a chiarire “le sue preoccupazioni riguardo alla presa a carico dei figli in capo alla sola madre”, così come a confutare “la gratuità di talune considerazioni sulla sua persona espresse dall'ex moglie” poi riprese dal primo giudice. L'appellante sostiene pertanto che per accertare in modo completo una fattispecie “oggettivamente delicata” che coinvolge due minori seguiti da psicoterapeuti, il primo giudice avrebbe dovuto esperire un'istruttoria più approfondita sentendo, oltre alle parti personalmente, anche gli specialisti che seguono i figli e persone vicine alla famiglia, e indagando altresì “sull'incapacità della madre■. Con l'appellante si conviene che nel giudizio impugnato non vi è una chiara e circostanziata motivazione sul diniego delle prove offerte, intuibile essendo solo che gli atti e il rapporto d'ascolto erano sufficienti per negare la custodia alternata. Sta di fatto che in pendenza di appello, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, ha esperito una “valutazione socio-familiare/ambientale” volta ad approfondire la situazione e a vagliare l'adeguatezza dell'ambiente dei figli, previo ascolto dei genitori, dei loro attuali compagni e dei figli, così come l'acquisizione di rapporti rilasciati da docenti e da psicoterapeuti.

S_____ e D_____, inoltre, sono ancora stati sentiti in due occasioni dall'Autorità regionale di protezione. Su tale documentazione, così come sugli altri documenti presentati dalle parti, ammessi agli atti dal presidente di questa Camera con decreto del 30 maggio 2025, le parti hanno potuto esprimersi. E nel suo allegato del 3 luglio 2025 l'appellante non pretende più che la situazione non sia ancora stata sufficientemente approfondita di modo che il rimprovero al Pretore aggiunto risulta essere superato. La causa è così matura per il giudizio, ciò esime dall'esaminare se la decisione impugnata debba essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice per un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, ricordato che in esito al divorzio le parti avevano pattuito la custodia esclusiva della madre sui figli e garantito al padre un ampio diritto di visita, ha rammentato le condizioni per modificare tale disciplina e segnatamente il preminente interesse dei figli. Per il primo giudice “è sufficiente” leggere gli allegati delle parti e il tenore dei messaggi che si scambiano regolarmente, rispettivamente il loro modo di interagire in udienza, per comprendere come il loro rapporto sia estremamente conflittuale e come non siano assolutamente in grado di collaborare nell'interesse dei minori. La loro incapacità di comunicare e di trovare accordi anche su semplici questioni quotidiane che riguardano i minori, egli ha soggiunto, è quindi evidente. A suo avviso, il padre piuttosto di cooperare con la madre per il bene dei minori sembra più impegnato a cercare di comandare, imporre e minacciare, screditando il ruolo di genitore della convenuta e strumentalizzando qualsiasi avvenimento per dimostrare la di lei inadeguatezza. Egli ha constatato che la marcata conflittualità, così come la totale assenza di comunicazione e di cooperazione tra i genitori, si ripercuotono sui ragazzi, esponendoli a inutili tensioni che andrebbero tuttavia evitate. A mente sua, inoltre, anche la distanza tra i due domicili rappresenta un ostacolo alla custodia alternata poiché un aumento della frequenza degli spostamenti tra G_____ e A_____ rischia di appesantire inutilmente la giornata dei ragazzi e comporta maggiore collaborazione tra i genitori. Il Pretore aggiunto ha poi ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per ritenere che la madre non fosse in grado di svolgere il suo ruolo di genitore e che il bene dei figli fosse gravemente minacciato dall'attuale organizzazione di affidamento. E ciò, egli ha proseguito, senza trascurare che in maniera contraddittoria l'attore riconosce pur sempre un'idoneità della convenuta di occuparsi almeno al 50% dei figli. Inoltre, per il primo giudice, i ragazzi sono in età scolastica, necessitano sempre meno dell'accudimento personale del genitore di modo che non è determinante che la madre faccia capo alla nonna o a terzi. A suo parere, le apprensioni del padre non giustificano ulteriori indagini sulla convenuta, tanto meno se si pensa che nemmeno la psicologa G_____ T_____, collega di studio dell'attore, ha riscontrato carenze tali da mettere seriamente in pericolo il bene dei figli. Da ultimo il Pretore non ha trascurato che i figli, come risulta dal loro ascolto, stanno bene con entrambi i genitori o che S_____ vorrebbe vedere maggiormente il padre ma ha ritenuto che alla luce del rifiuto a ogni modifica espresso da D_____ “non conviene separare i fratelli per il rischio di creare un distacco tra di loro e tensioni fra i genitori e a fronte della loro forte conflittualità”. Donde, in ultima analisi, la reiezione della petizione.

E. 4

AP1 nega che con l'ex moglie sia in atto un grave conflitto e che essi siano incapaci di cooperare. A suo dire i dissidi risultanti dalla corrispondenza evocata dal Pretore aggiunto riguardano situazioni puntuali emerse durante il tentativo di instaurare una custodia alternata

senza alcun coinvolgimento dei figli tant'è che anche in tale periodo i genitori sono riusciti per il resto a collaborare con giovamento per i minori. Per l'appellante è stata l'ex moglie a interrompere senza giustificazioni l'esperimento di una custodia alternata, a volerlo escludere dalla vita dei figli e a trascurarli nell'abbigliamento o nella cura, ciò ha causato in lui enorme frustrazione. Egli sottolinea come una custodia alternata sia solo positiva per i figli mentre quella esclusiva aumenta il conflitto genitoriale ed espone i bambini a tensioni anche perché il genitore che esercita la custodia si sente libero di gestire la prole senza coinvolgere l'altro. Egli sostiene di essere attento ai bisogni dei minori e di essere collaborativo, tanto che la scuola e i vari specialisti si rivolgono a lui in caso di problemi. AP1 contesta poi la rilevanza della distanza geografica perché già attualmente i figli trascorrono parecchio tempo a G_____, luogo in cui essi hanno attività extrascolastiche, amicizie e abitudini, mentre la trasferta non crea loro problemi. E ciò – egli continua – anche perché, come indipendente, ha maggiore disponibilità e flessibilità per organizzarsi in funzione dei bisogni dei minori. L'appellante, poi, ribadisce l'inadeguatezza della madre a gestirli da sola, rimproverandole di regolare le loro attività in funzione delle proprie esigenze, di trascurare il loro vestiario, di esporli a situazioni rischiose e di non capire i disturbi di D_____ tant'è che è stata la scuola a consigliare un supporto psicologico in favore del ragazzo. Egli soggiunge che anche il continuo affidamento a terzi, non apprezzato peraltro da S_____, indizia la mancanza di riguardo delle loro esigenze, ciò che potrebbe evitarsi con l'affidamento congiunto. Per l'appellante l'inadeguatezza della madre a gestire i minori, oltre a evincersi dal loro ascolto, risulta altresì dal rapporto redatto dalla psicologa G_____ T_____, la quale l'ha invitata a seguire un percorso psicologico. Egli rileva dipoi che i ragazzi hanno confermato di stare bene con entrambi i genitori, anche per periodi più lunghi, e di vivere con lui in un contesto sereno. Senza trascurare che D_____ sia contrario alla modifica della custodia perché gli mancherebbe la madre, egli ritiene che il ragazzo ha 8 anni e vivendo in una situazione di conflitto di lealtà “visto l'eccessivo attaccamento della madre al figlio” la sua opinione non può essere decisiva. Per di più, soggiunge, nel frattempo il legame con il figlio cadetto si è ristabilito sicché non vi è alcun impedimento alla custodia alternata. Relativamente agli ultimi accertamenti, AP1 rileva che l'Ufficio dell'aiuto e della protezione lo definisce coinvolto e attento alle esigenze dei figli, capace di assumersi le sue responsabilità e di accudirli mentre esso ha riscontrato che AO2 ha delle fragilità, scredita l'altro genitore, espone i figli alle sue numerose relazioni, è disorganizzata, smemorata e presenta lacune educative. Senza dimenticare, egli epilogò, che gli esperti hanno consigliato – come da lui sostenuto – che i ragazzi intraprendano un percorso terapeutico.

E. 5

I presupposti per decidere una modifica della custodia parentale sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.126 del 12 dicembre 2023 consid. 4a). Al riguardo basti rammentare che una modifica della custodia non dipende solo dall'esistenza di nuove circostanze rilevanti, ma deve risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_293/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 4.1). Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove l'assetto attuale risulta più dannoso per il figlio rispetto alla perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita risultante dal cambiamento di regolamentazione (loc cit.; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_499/2023 del 26 febbraio 2024 consid. 4.1 con rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 408). a) Nel caso precipuo, il Pretore aggiunto, pur riassumendo i criteri per una modifica della custodia, non si è

soffermato sull'esistenza di circostanze nuove ma ha vagliato la richiesta di AP1 come se dovesse statuire per la prima volta sulla custodia dei figli. D'altro canto, l'attore, per motivare l'azione, ha addotto il mutamento della situazione dei figli dovuta da un lato alla loro crescita e quindi al cambiamento di loro bisogni di cura e educazione, e d'altro lato l'atteggiamento ostruzionistico della ex moglie che non permette più una regolare presa a carico dei figli da parte sua. Sia come sia, dagli atti risulta che nel corso della procedura di divorzio l'Istituto ricerche di gruppo ha rilasciato, il 27 ottobre 2017, una valutazione peritale sui coniugi in cui, tra l'altro, ha esaminato la possibilità di un affidamento congiunto. Per la specialista, tale modalità appariva tuttavia prematura "data la tenera età dei figli [5 e 3 anni] e il possibile riemergere della conflittualità tra genitori" ma indicato che "la prospettiva di un affidamento congiunto progressivo basato sull'avanzamento dell'età dei bambini e sul miglioramento continuo del rapporto tra i coniugi" potrebbe entrare in linea di conto "qualora i coniugi ne sentissero la necessità" (doc. S). Tale previsione, pur non essendo stata esplicitata al momento del divorzio, i coniugi avendo pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con ampio diritto di visita paterno, giustifica senz'altro una nuova valutazione della situazione. Detto altrimenti, nelle circostanze del caso specifico, si può ritenere che il trascorrere del tempo e l'eventuale miglioramento delle relazioni tra genitori costituiscono fatti nuovi che giustificano il riesame della situazione nell'ottica del bene dei figli. In caso contrario, il rifiuto di esaminare la richiesta di modifica equivarrebbe a privare il padre di qualsiasi prospettiva di estensione delle sue prerogative genitoriali (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 5A_963/2021 del 1° settembre 2022 consid. 3.3.2). Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto è entrato in materia sulla domanda di modifica della custodia. b) Relativamente alla capacità di collaborare dei genitori, in una custodia alternata la buona volontà e la capacità comunicativa sono essenziali per l'alternanza, viste le misure di organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia comporta. Ciò è il caso, a maggior ragione, quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa. Non deve quindi sussistere una conflittualità che osti a un corretto funzionamento dell'assetto alternato. D'altro lato, duraturi e importanti conflitti tra genitori e problemi di comunicazione a proposito del figlio sono un motivo per derogare alla custodia alternata se hanno ripercussioni su di lui. Semplici litigi, come quelli che esistono in ogni famiglia, tanto più in caso di separazione o divorzio, non sono tuttavia un motivo per mantenere una custodia esclusiva a un genitore (Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5^a edizione, pag. 453 n. 680). c) Premesso ciò, come si è detto, in esito al divorzio, intervenuto il 13 luglio 2018, le parti hanno pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale, e disciplinato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo. È incontestato inoltre che nell'autunno 2021 i genitori hanno tentato di instaurare una custodia alternata di fatto, ciò che lasciava intendere quanto meno una certa collaborazione. L'esperienza è tuttavia fallita e sulle relative cause le parti divergono, per il padre è stata l'ex moglie a cambiare repentinamente idea mentre per quest'ultima ciò è avvenuto a seguito della strenua opposizione espressa dal figlio cadetto (v. rapporto d'ascolto del 15 giugno 2022, pag. 1 e 2). Da allora le relazioni personali tra padre e figli sono state esercitate come disciplinato nella sentenza di divorzio, salvo da maggio 2024 ad aprile 2025 a seguito del rifiuto di D_____ di incontrare il genitore (v. rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del

dicembre 2024 pag. 12). C'è premesso, nonostante quanto l'appellante assevera (dal suo punto di vista), i dubbi sulla capacità di AO2 di gestire adeguatamente la crescita dei figli, fors'anche in parte legittimi, non sono tuttavia tali da ritenerla di per sé inidonea a prendersi cura di S_____ e D_____. E ciò a maggior ragione ove si pensi che lo stesso appellante postula l'istituzione di una custodia alternata, modalità che presuppone quanto meno una certa capacità educativa di entrambi i genitori. Non consta per altro che la madre si disinteressa dei problemi dei figli, tant'è che per finire essa non si oppone più "all'idea di riattivare un seguito terapeutico per i figli" (rapporto del 10 dicembre 2024 pagg. 8 e 12). Le apprensioni dell'appellante non bastano per indiziare una messa in pericolo degli interessi dei minori. Del resto, proprio per vigilare sulla situazione dei minori, gli operatori sociali hanno ritenuto "impellente" la nomina di un curatore educativo professionista con il compito, tra l'altro, di vegliare sul loro bene, avendo la possibilità futura di esprimersi sulle eventuali preoccupazioni del padre in merito all'accudimento dei ragazzi (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 12). Con decisione del 14 febbraio 2025 l'autorità di protezione ha poi istituito una curatela educativa. Sebbene AP1 abbia ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello contro tale decisione, la curatrice designata, M_____ R_____, è attualmente in carica. Essa è quindi tenuta a verificare la situazione, quale l'organizzazione del sostegno psicoterapeutico per D_____, e a proporre all'autorità di protezione l'adozione di eventuali misure a protezione dei figli. h) Le perplessità del padre appaiono per altro ricondursi al diverso modello educativo dei figli. È incontestabile che AP1 voglia bene a S_____ e D_____, e la sua idoneità ad adempiere i suoi compiti di genitore in modo adeguato non è in discussione ed è stata riconosciuta. Egli non può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico depositario del loro bene e di far prevalere le sue concezioni educative. Né il conflitto tra genitori si lenirà contestando l'opinione di operatori sociali disinteressati chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei figli o insorgendo contro le misure adottate dalle autorità in favore dei minori. Nel caso specifico, la curatela educativa mira non solo a vegliare sugli interessi dei minori, ma anche a porre i genitori di fronte alle loro responsabilità. Collaborando con la curatrice, essi non potranno più ignorarsi a vicenda, attuare unilateralmente i loro (contrastanti) metodi educativi e porre i figli in una situazione insostenibile. i) In ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire che il bene dei figli sarebbe tutelato più efficacemente istituendo una custodia alternata. Si può comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel complesso la soluzione adottata dal Pretore aggiunto è quella che appare più consona all'insieme delle circostanze. Tale soluzione, poi, è di gradimento per i figli. In occasione dell'ultimo ascolto davanti all'autorità di protezione, S_____ ha dichiarato di stare bene con entrambi i genitori e di recarsi volentieri dal padre, fermo restando che l'attuale assetto "gli sta bene" e che vuole continuare a vedere il papà (verbale del 23 maggio 2025, pag. 1). Quanto a D_____, egli ha indicato di avere ripreso i contatti con il padre e di avere anche dormito a casa del genitore ma ha evidenziato di stare bene con la madre, di voler stare di più con lei e di non essere sempre "contento di andare dal padre nel week-end" (verbale del 23 maggio 2025, pag. 2). Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso. l) Ciò non significa tuttavia che la situazione vada lasciata senza rimedio. Per risolvere le carenze educative riscontrate dagli operatori sociali, costoro hanno riferito che AO2 dovrebbe da un lato mettere in atto un lavoro terapeutico intensivo sulla propria vita sentimentale senza coinvolgimento dei figli, e dall'altro lato essa andrebbe sostenuta nello scindere il ruolo di ex coniuge da quello di genitrice, così come nel trovare strategie maggiormente adeguate e funzionali per "portare avanti la cosiddetta co-genitorialità". Può

darsi che la presenza di una curatrice possa apparire sufficiente, anche per stemperare la conflittualità infragenitoriale nell'interesse dei figli. Nella misura in cui ciò non fosse il caso, la curatrice, se ancora in carica, o l'autorità di protezione, potranno intervenire e chiedere, rispettivamente adottare, tutte le misure che si imporranno. 6. L'appellante chiede altresì di annullare il contributo alimentare per i figli a suo carico. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto. 7. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO2, che ha presentato le osservazioni all'appello (33 pagine), una duplice spontanea (2 pagine) e almeno altri 6 memoriali volti all'assunzione di nuovi mezzi di prova per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di prerogative parentali, di valore non determinabile, va definito in base al dispendio di tempo (rimunerato fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo. Nel caso specifico, il patrocinio in appello poteva essere contenuto in una dozzina di ore di lavoro, cui si può aggiungere un'ora per le presumibili relazioni dell'avvocato con la cliente (colloquio, corrispondenza), oltre al 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e all'IVA. L'indennità per ripetibili a favore dell'appellata va fissata così in fr. 4325.– arrotondati. Non si giustifica per contro riconoscere un'indennità di inconvenienza per le osservazioni conclusive presentate personalmente da AO2, già per il fatto che essa non l'ha rivendicata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). 8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1), sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1600.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4325.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ocati PA1 e PA2, Gi_____ ; – avv. PA3, L_____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La cancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).